

ALL-Q

Part. n. 133/Cont. n. 14.17. 2014  
ORIGINALE

STUDIO LEGALE  
Avv. Salvatore Giannetto  
Via Fabbrica n. 43 - 98027 Roccalumera (ME)  
Tel. 0942 557543 - Fax 0942 897051  
PEC: avv.salvatoregiannetto@pec.it

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
22 SET 2014  
18126  
Protocollo N. ....

COPIA

PROCURA

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA  
Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Io sottoscritto, Vice Prefetto Dr. Filippo Romano, Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Messina, giusti DD.PP. Reg. Sic. n. 171/Serv. I/S.G. Del 18.06.2013, n. 505/GAB del 02.01.2014 e n. 517/GAB del 19.02.2014, e, come tale, ai sensi della L.R. n. 2/2013, Commissario straordinario e liquidatore dell'A.T.O. n. 3-S.I.I. di Messina, nomino procuratore e difensore dello stesso, l'avv. GIANNETTO SALVATORE presso il cui studio professionale sito in ROCCALUMERA, Via FABBRICA n. 43 eleggo domicilio, per rappresentare e difendere l'A.T.O. n. 3 in ogni stato e grado del giudizio, conferendo allo stesso Legale ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare in causa terzi, conciliare e transigere la controversia. Presa visione della informativa ex art. 13 d. lgs.vo n. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

f. Cert.  
n.p. 110 2014

Nell'interesse dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, con sede in Messina, Via S. Paolo, Pal. ex IAI, C.F. 97072340835, elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), via Fabbrica n. 43, presso lo studio dell'avv. Salvatore Giannetto, C.F. GNNSVT81D01L042N, (PEC avv.salvatoregiannetto@pec.it - Fax n. 0942.897051), che la rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto, giuste Deliberazioni del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 07 del 11.04.2014 e n. 29 del 27.05.2014,

PREMESSO

- che l'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato è stata istituita tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 - Provincia Regionale di Messina, allo scopo di coordinare l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 Legge 5 gennaio 1994 n. 36, così come recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lettera h, della L. R. 27.04/1999 n. 10;

- che, a tal fine, il Presidente della Provincia Regionale di Messina ed i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'A.T.O. 3 di Messina, in nome e per conto dei loro rispettivi Enti, hanno stipulato - ai sensi del D. P. Reg. Sicilia n. 209 del 07.08.2001 - una Convenzione di Cooperazione repertorio n. 11796 bis del 08.07.2002, approvata dalla Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 4 del 17.05.2004 (doc. n. 1), "regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina, finalizzata all'organizzazione del servizio idrico integrato";

- che la suddetta Convenzione di Cooperazione n. 11796 bis del 08.07.2002 veniva sottoscritta, tra gli altri, anche dal Comune di Giardini Naxos, ip

Messina,

Il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. n. 3-S.I.I. di Messina

V. Prefetto Dr. Filippo Romano

Vera la firma

4027/14 A.O.

n. 1290/14 O.I.

14671/14

persona del Sindaco pro tempore;

- che la medesima Convenzione di Cooperazione è stata successivamente approvata dal Consiglio Comunale di Giardini Naxos con deliberazione n. 34 del 12.07.2004 (doc. n. 2)

- che, ai sensi dell'art. 12 della predetta Convenzione di Cooperazione, è stata costituita presso la Provincia Regionale di Messina, la "Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale" (S.T.O.), Ufficio comune a servizio degli Enti Locali facenti parte dell'A.T.O. 3 per le funzioni di cui all'art. 11 della medesima convenzione;

- che le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, sono poste a carico dei Comuni convenzionati e ripartite tra i medesimi Enti locali in funzione del peso demografico degli stessi;

- che, invero, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa" - predisposto ai sensi della Convenzione di Cooperazione Rep. n. 11796bis del 08.07.2002 - approvato dalla Conferenza D'Ambito con Deliberazione n. 06 del 17.05.2004 (Doc. n. 3), "le spese connesse all'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione del S.I.I. da parte dell'A.T.O. e conseguentemente le spese per la S.T.O., ufficio comune degli enti locali convenzionati, gravano sui comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale in proporzione alla popolazione residente".

- che le quote di riparto concernenti le spese di funzionamento della S.T.O. relative agli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sono state approvate con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.08.2010 (Doc. n. 4) unitamente ai bilanci di previsione degli esercizi dal 2005 al 2010;

- che le quote di riparto concernenti le spese di funzionamento della S.T.O. relative all'anno 2011 sono state approvate con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.05.2011 (Doc. n. 7) unitamente ai bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

- che le quote di riparto per spese di funzionamento della S.T.O. relative all'anno 2012 sono state approvate dal Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore con deliberazione n. 07.05.2014 (Doc. n. 9)

unitamente al bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2012;

- che, il Comune di Giardini Naxos ha regolarmente corrisposto le quote di rispettiva pertinenza delle spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O., solo fino all'anno 2009 (Doc. 10), omettendo di corrispondere gli anni successivi;

- che, inoltre, il Comune di Giardini Naxos per gli anni 2005 e 2006 ha corrisposto una somma inferiore alla quota di riparto dovuta (Doc. n. 9 lett. B - C);

- che, nello specifico, il Comune di Giardini Naxos risulta essere debitore nei confronti dell'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. dei seguenti importi:

a) residuo di € 9,00 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O. anno 2005;

b) residuo di € 1,50 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2006;

c) € 9.362,43 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2010;

d) € 14.698,74 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2011;

e) € 13.410,79 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2012;

e così complessivamente € 37.482,46;

- che, malgrado i numerosi solleciti di pagamento avanzati dall'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. (doc. n. 11 lett. A, B, C, D), il Comune di Giardini Naxos non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto;

- che, da ultimo, con nota allegata alla deliberazione n. 22 del 07.05.2014 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2012, trasmessa con pec del 12.05.2014 (doc n. 12), l'odierno ricorrente invitava e diffidava il Comune di Giardini Naxos al pagamento del credito complessivamente vantato a titolo di quote di riparto per spese di funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa;

- che anche tale diffida, tuttavia, non ha sortito alcun effetto;

- che, pertanto, si configura un grave ed ingiustificato inadempimento del Comune di Giardini Naxos, il quale, a tutt'oggi, risulta essere debitore, nei confronti dell'A.T.O. n° 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato - della

somma di € 37.482,46, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo, a titolo di quote di riparto dovute dallo stesso Comune per spese di funzionamento delle Segreteria Tecnico - Operativa della medesima Autorità d'Ambito, relativamente agli anni 2005 (residuo), 2006 (residuo), 2010, 2011 e 2012;

- che il credito vantato dall'odierno ricorrente è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, poiché scaturisce dai Bilanci sociali dell'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. regolarmente approvati fino all'anno 2012 (cfr. doc. n. 4, 5, 6, 7, 8, 9);

- che l'Ente odierno ricorrente versa in condizioni di grave crisi economico-finanziaria, aggravata da un recente pignoramento che lo ha privato della propria già esigua disponibilità di cassa (Doc. n. 15 - 16), determinando una situazione di illiquidità, con conseguente impossibilità di onorare gli impegni assunti nei confronti di soggetti terzi (Provincia, Comuni, Enti previdenziali, Fornitori ecc.) nello svolgimento della propria attività istituzionale;

- che, proprio a causa delle suddette critiche condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Ente odierno ricorrente, l'A.T.O. n. 3 Messina - si chiede che l'emanando decreto ingiuntivo venga munito della clausola di provvisoria esecuzione, sussistendo nella fattispecie i presupposti di grave pregiudizio nel ritardo ex art. 642 c.p.c. comma 2;

Tutto ciò premesso, l'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso come in epigrafe,

#### CHIEDE

che codesto On.le Tribunale di Messina, ai sensi dell'art 633 e ss. c.p.c., voglia:

1) ingiungere al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, con sede Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, c.f. 00343940839, il pagamento, in favore dell'A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, per i motivi di cui in premessa,

della somma di € 37.492,46, a titolo di quote di riparto per le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa delle medesima Autorità d'Ambito relativamente agli anni 2005 (residuo), 2006 (residuo), 2010, 2011 e 2012, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'integrale soddisfo;

2) munire l'emanando decreto della clausola di provvisoria esecuzione sussistendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'art. 642 c.p.c. comma 2;

3) condannare il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio monitorio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, da liquidarsi in conformità all'allegata nota spese.

Si deposita:


- 1) Convenzione di Cooperazione rep. n. 11796 bis del 08.07.2002, approvata con Deliberazione n. 4 del 17.05.2004;
- 2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Giardini Naxos n. 34 del 12.07.2004;
- 3) Regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa" approvato con Deliberazione n. 06 del 17.05.2004;
- 4) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.08.2010 di approvazione dei bilanci preventivi esercizi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
- 5) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 1 del 10.08.2010 di approvazione dei bilanci consuntivi esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- 6) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 1 del 10.05.2011 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2010;
- 7) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.05.2011 di approvazione del bilancio preventivo esercizio 2011;
- 8) Deliberazione Commissariale n. 1 del 28.02.2013 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2011;

- 9) Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.05.2014 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2012;
- 10) Ordinativi di incasso quote di riparto anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- 11) Diffide di pagamento inviate al Comune di Giardini Naxos;
- 12) Diffida di pagamento trasmessa al Comune di Giardini Naxos con pec del 12.05.2014;
- 13) Deliberazione di conferimento incarico difensivo del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 07 del 11.04.2014;
- 14) Deliberazione di conferimento incarico difensivo del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 29 del 27.05.2014;
- 15) Lettera di conferimento incarico difensivo prot. 281 del 15/04/2014;
- 16) Lettera prot. 363 del 06.05.2014 inviata dall'A.T.O. 3 Messina S.I.I. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 37.482,46.

Messina, 27.06.2014

(Avv. Salvatore Giannetto)



Decreto ingiuntivo n. 1290/2014 del 01/08/2014  
RG n. 4027/2014

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.D.

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da **AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. N° 3 DI MESSINA**, in persona del legale rapp.te pro tempore ;

ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c. per l'accoglimento della domanda;

che non sussistono, invece, i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;

**ingiunge**

a **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare al **AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. N° 3 DI MESSINA**, in persona del legale rapp.te pro tempore, la somma di € 37.482,46 oltre interessi indicati in ricorso, oltre le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 1.305,00, di cui € 0,00 per spese, € 1.305,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso spese generali nella misura di cui al D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Avverte il debitore che, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Messina, 31/07/2014

IL GIUDICE

(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)

ALL. R

Da "contenziosogiardininaxos" <contenziosogiardininaxos@pec.it>

A "avv.salvatoregiannetto@pec.it" <avv.salvatoregiannetto@pec.it>, "atoacquemessina@pec.it"  
<atoacquemessina@pec.it>

Data martedì 18 novembre 2014 - 13:53

**Ricorso per D.I. n. 1290 del 2014 promosso dall'ATO 3 nei confronti del Comune di Giardini Naxos - RG n. 4027/40**

---

In relazione al Decreto Ingiuntivo n. 1290/2014 emesso su ricorso promosso dall'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina nei confronti di questo Ente, si fa presente quanto segue.

Il Comune di Giardini Naxos, in data 30 gennaio 2014, è stato oggetto di notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte del Comune di Oleggio (NO), nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare intrapresa da quest'ultimo ente nei confronti dell'Autorità d'Ambito ATO ME 3 di Messina.

Ai sensi dell'art. 547 c.p.c. il Comune di Giardini Naxos ha reso, in data 14 maggio u.s., la propria dichiarazione (che si allega), attestando l'esistenza del debito di € 37.482,00.

Ciò premesso, questo ente si trova nella condizione di non poter disporre della predetta somma in atto pignorata fino alla definizione della procedura esecutiva in questione.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto ingiuntivo notificato dall'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina, non è stato opposto al fine di evitare un inutile esborso di spese, atteso che questo ente non contesta il *quantum* della somma dovuta; pur tuttavia, non può certo ipotizzarsi una duplicazione del debito in parola, per effetto dell'esecuzione di detto decreto nei confronti di questo Comune, che, peraltro, ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. 267/00.

Nell'evidenziare la disponibilità di questo ente a procedere al tempestivo pagamento del debito in esito alle risultanze della definizione della procedura esecutiva avviata dal Comune di Oleggio, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra R. Russo

---

**Allegato(i)**

Dichiarazione di terzo pignorato ex art. 547 CPC.PDF (52 Kb)



ALL. 9

Reg. 502/14  
Cian 5519/14  
Mag 96/14

Tribunale di Messina  
Ufficio delle esecuzioni civili  
II G.O.F.

Letti gli atti, scioglie la riserva.

Con atto di opposizione all'esecuzione l'esecutato, Comunità d'Ambito ATO 3 di Messina, eccepiva: 1) l'inammissibilità della procedura esecutiva per l'omessa notifica del titolo esecutivo e il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto a favore della P.A. dall'art. 14 del D/L. 669/96; 2) l'impignorabilità delle somme staggite. L'opponente chiedeva, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Oleggio contestava le superiori eccezioni e ne chiedeva il rigetto.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente, oltre il termine di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, l'opposizione deve inquadarsi nella fattispecie prevista dall'art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi, e non in quella di cui all'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, in quanto non si contesta il diritto di procedere ad esecuzione ma la regolarità formale della notifica del titolo esecutivo, che costituisce una modalità per il corretto esercizio dell'azione esecutiva (Cass. 3793/03), e in quanto il mancato rispetto del termine di giorni 120 previsto a favore della P.A. deve essere eccepito nella forma della opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere in esecuzione (Cass. Sez. Lav. 16143/01).

Quanto alla asserita impignorabilità delle somme staggite, si rileva che la disciplina in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n.211) nella parte in cui non stabilisce che l'impignorabilità ivi prevista non operi qualora siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento (o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa). Per il principio della vicinanza della prova spetta al debitore esecutato provare che i pagamenti siano stati effettuati nel rispetto dell'ordine cronologico, così come sancito dalla Suprema Corte, per cui, considerato che l'esecutato non ha fornito tale prova, non sussistono i presupposti perché possa applicarsi l'eccepito regime di impignorabilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c., ritenuto che i motivi di opposizione non siano fondati

RIGETTA

L'istanza di sospensione della procedura esecutiva

FISSA

Termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione, nel rispetto dei termini di legge ridotti della metà.

Premesso l'atto di pignoramento eseguito presso BNL Gruppo BNP PARIBAS s.p.a. nella qualità di terzo pignorato, eseguito ad istanza del creditore Comune di Oleggio in danno della Comunità d'Ambito ATO 3 di Messina per la soddisfazione del credito di €. 77.582,41, oltre interessi legali dalla notifica degli atti di ingiunzione;

considerato che il terzo si è dichiarato debitore della complessiva somma di €. 35.000,00, liquidate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento di esecuzione in €. 2.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.

ASSEGNA

in pagamento al creditore esecutante, salvo esazione, la somma dichiarata dovuta dal terzo esecutato, e ciò a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito per cui si procede, come sopraindicati. Ordina al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DICHIARA

il terzo libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma che verserà all'esecutante contro rilascio di relativa quietanza;

LIQUIDA

al terzo per le spese sostenute la somma di € 10,00, autorizzandolo a prelevarla da quanto dichiarato dovuto al debitore esecutato.

Dichiara l'incapienza. Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza il creditore al ritiro dei titoli.

Messina, 01.10.2014

Il Cancelliere

Il G.E.

Avv. Massimo Morgia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Messina, 27-11-2014  
Dott. ...  
Dott. ...

Per me e  
dell'Avv. ...  
Penna ...



# TRIBUNALE DI MESSINA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari  
Piazza Maurolico - 98100 MESSINA - Italia  
Tel. 090/77661 (centralino) - Fax 090/717170  
e-mail: [tribunale.messina@giustizia.it](mailto:tribunale.messina@giustizia.it)

IL CANCELLIERE SOTTOSCRITTO ,



CERTIFICA

CHE LA PROCEDURA DI ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI  
REM 507/14, VERTENTE TRA AUTORITA' D'AMBITO ATO 3/COMUNE  
DI OLEGGIO E' STATA DEFINITA CON ORDINANZA DI

ASSEGNAZIONE IL 01/10/2014 (DEP. 27/11/2014) DEL GOE MASSIMO  
MORGIA .

MESSINA 16/04/2015

-Il presente certificato non può essere prodotto  
agli organi della pubblica amministrazione  
e ai privati gestori di pubblici servizi (art.  
30 D.L.R. 28.12.2000, n. 445).

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Grazia Cunsicci

ALL.T

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Protocollo Ufficio Contenzioso  
Prot. N. 185  
del 30-03-2015

STUDIO LEGALE  
**Avv. Salvatore Giannetto**

Via Fabbrica n. 43 - 98027 Roccalumera (ME)  
Tel. 0942 557543 - Cell. 349 1254763 - Fax 0942 897051  
PEC: avv.salvatoregiannetto@pec.it

IV Sett

contenzioso

Roccalumera (ME), 27.03.2015

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
DATA 30 MAR. 2015  
Protocollo N. 5454

Spett.le  
Comune di Giardini Naxos  
in persona del Sindaco pro tempore  
c/o Palazzo Municipale  
Piazza Abate Cacciola  
98035 GIARDINI NAXOS (ME)  
contenziosogiardininaxos@pec.it

e p.c. Spett.le  
Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 Messina S.I.I.  
in persona del Commissario straordinario e liquidatore p.t.  
Via San Paolo Pal. Ex IAI  
98100 MESSINA  
atoacquemessina@pec.it

Trasmissione a mezzo P.E.C.

OGGETTO: Decreto ingiuntivo n. 1290/2014 del 01.08.2014. Richiesta pagamento somme dovute.


Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina, Servizio Idrico Integrato, per rappresentarVi quanto segue.

Con provvedimento del 01.10.2014, depositato in cancelleria in data 27.11.2014 (che si allega alla presente), il G.O.E. del Tribunale di Messina ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 507/14 R.G. - promossa dal Comune di Oleggio nei confronti dell'Autorità D'Ambito mia assistita - nella quale codesto spett.le Ente è terzo pignorato.

Per quanto sopra, stante la definizione della suddetta procedura esecutiva e il consequenziale svincolo delle somme a Voi pignorate, con la presente, Vi invito a provvedere al pagamento, senza ulteriore ritardo, in favore dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina, Servizio Idrico Integrato, dell'importo di € 37.482,46, ingiunto con il provvedimento monitorio meglio emarginato in oggetto.

Colgo, altresì, l'occasione della presente per sollecitarVi il pagamento delle spese del giudizio monitorio, pari ad € 1.597,41, liquidate con distrazione in favore del sottoscritto difensore, già riconosciute da codesta spett.le Amministrazione con deliberazione C.C. n. 6 del 12.02.2015.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgo

Distinti saluti.  
Avv. Salvatore Giannetto  


Tribunale di Messina  
Ufficio delle esecuzioni civili  
II G.O.E.

REA 502/14  
Cian 5514/14  
Dep 961/14

Letti gli atti, scioglie la riserva.

Con atto di opposizione all'esecuzione l'esecutato, Comunità d'Ambito ATO 3 di Messina, eccepiva 1) l'inammissibilità della procedura esecutiva per l'omessa notifica del titolo esecutivo e il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto a favore della P.A. dall'art. 14 del D/L 669/96; 2) l'impignorabilità delle somme staggite. L'opponente chiedeva, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Oleggio contestava le superiori eccezioni e ne chiedeva il rigetto.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente, oltre il termine di giorni 20 previsto dall'art 617 c.p.c.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, l'opposizione deve inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi, e non in quella di cui all'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, in quanto non si contesta il diritto di procedere ad esecuzione ma la regolarità formale della notifica del titolo esecutivo, che costituisce una modalità per il corretto esercizio dell'azione esecutiva (Cass. 3793/03), e in quanto il mancato rispetto del termine di giorni 120 previsto a favore della P.A. deve essere eccepito nella forma della opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere in esecuzione (Cass. Sez. Lav. 16143/01).

Quanto alla asserita impignorabilità delle somme staggite, si rileva che la disciplina in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n.211) nella parte in cui non stabilisce che l'impignorabilità ivi prevista non operi qualora siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento (o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa). Per il principio della vicinanza della prova spetta al debitore esecutato provare che i pagamenti siano stati effettuati nel rispetto dell'ordine cronologico, così come sancito dalla Suprema Corte, per cui, considerato che l'esecutato non ha fornito tale prova, non sussistono i presupposti perché possa applicarsi l'eccepito regime di impignorabilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c., ritenuto che i motivi di opposizione non siano fondati

RIGETTA

L'istanza di sospensione della procedura esecutiva

FISSA

Termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione, nel rispetto dei termini di legge ridotti della metà.

Premesso l'atto di pignoramento eseguito presso BNL Gruppo BNP PARIBAS s.p.a. nella qualità di terzo pignorato, eseguito ad istanza del creditore Comune di Oleggio in danno della Comunità d'Ambito ATO 3 di Messina per la soddisfazione del credito di € 77.582,41, oltre interessi legali dalla notifica degli atti di ingiunzione;

considerato che il terzo si è dichiarato debitore della complessiva somma di € 35.000,00,

liquidate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento di esecuzione in € 2.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.

ASSEGNA

in pagamento al creditore esecutante, salvo esazione, la somma dichiarata dovuta dal terzo esecutato, e ciò a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito per cui si procede, come sopraindicati. Ordina al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DICHIARA

il terzo libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma che verserà all'esecutante contro rilascio di relativa quietanza;

LIQUIDA

al terzo per le spese sostenute la somma di € 10,00, autorizzandolo a prelevarla da quanto dichiarato dovuto al debitore esecutato..

Dichiara l'incapienza. Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza il creditore al ritiro dei titoli.

Messina, 01.10.2014

Il Cancelliere

Il G.E.

Avv. Massimo Morga

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Messina 07-11-2014

Delega: ...

pe suite  
del ...  
...

Da "Avv. Salvatore Giannetto" <avv.salvatoregiannetto@pec.it>

A "contenziosogiardininaxos@pec.it" <contenziosogiardininaxos@pec.it>, "atoacquemessina@pec.it"  
<atoacquemessina@pec.it>

Data venerdì 27 marzo 2015 - 19:06

**Fw: Decreto Ingiuntivo n. 1290 /2014 del 01.08.2014 Trib. Messina. Richiesta pagamento somme dovute.**

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Distinti Saluti.

Avv. Salvatore Giannetto.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Protocollo Ufficio Contenzioso  
Prot. N. 195  
dal 30-03-2015

STUDIO LEGALE

Avv. Salvatore Giannetto

Via Fabbrica n. 43 - 98027 Roccalumera (ME)

Tel. 0942.557543 - Fax 0942.897051 - Cell. 349.1254763

E.mail: salvogiannetto@virgilio.it

Pec: avv.salvatoregiannetto@pec.it

**Allegato(1)**

Richiesta pagamento credito Decreto Ingiuntivo 1290 2014.pdf (167 Kb)

cell. 349-1254763  
IV II SETT  
Centurioni  
Su

STUDIO LEGALE  
Avv. Salvatore Giannetto  
Via Fabbrica n. 43 - 98027 Roccalumera (ME)  
Tel. 0942 557543 - Fax 0942 897051  
PEC: avv.salvatoregiannetto@pec.it

COPIA  
COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
MAXO ORIGINAL  
Protocollo N. 256  
del 03-12-2015  
COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
2020  
DATA 30 NOV. 2013  
PROCURA  
Protocollo N. \_\_\_\_\_

ALL. U

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA  
Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Nell'interesse dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, con sede in Messina, Via S. Paolo, Pal. ex IAI, C.F. 97072340835, elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), via Fabbrica n. 43, presso lo studio dell'avv. Salvatore Giannetto, C.F. GNNSVT81D01L042N, (PEC avv.salvatoregiannetto@pec.it - Fax n. 0942.897051), che la rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto, giuste Deliberazioni del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 07 del 11.04.2014 e n. 29 del 27.05.2014,

PREMESSO

- che l'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato è stata istituita tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 - Provincia Regionale di Messina, allo scopo di coordinare l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 Legge 5 gennaio 1994 n. 36, così come recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lettera h, della L. R. 27.04/1999 n. 10;
- che, a tal fine, il Presidente della Provincia Regionale di Messina ed i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'A.T.O. 3 di Messina, in nome e per conto dei loro rispettivi Enti, hanno stipulato - ai sensi del D. P. Reg. Sicilia n. 209 del 07.08.2001 - una Convenzione di Cooperazione repertorio n. 11796 bis del 08.07.2002, approvata dalla Conferenza d'Ambito con deliberazione n. 4 del 17.05.2004 (doc. n. 1), "regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 - Provincia regionale di Messina, finalizzata all'organizzazione del servizio idrico integrato";
- che la suddetta Convenzione di Cooperazione n. 11796 bis del 08.07.2002, veniva sottoscritta, tra gli altri, anche dal Comune di Giardini Naxos, in

lo sottoscritto, Vice Prefetto Dr. Filippo Romano, Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Messina, giusti DD.PP. Reg. Sic. n. 171/Serv. 1/S.G. Del 18.06.2013, n. 505/GAB del 02.01.2014 e n. 517/GAB del 19.02.2014, e, come tale, ai sensi della L.R. n. 2/2013, Commissario straordinario e liquidatore dell'A.T.O. n. 3-S.I.I. di Messina, nomino procuratore e difensore dello stesso, l'avv. GIANNETTO SALVATORE presso il cui studio professionale sito in ROCCALUMERA, Via FABBRICA 43, eleggo domicilio, per rappresentare e difendere l'A.T.O. n. 3 in ogni stato e grado del giudizio, conferendo allo stesso Legale ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare in causa terzi, conciliare e transigere la controversia. Presa visione della informativa ex art. 13 d. lgs.vo n. 196/2003, predo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Messina,

Il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. n. 3-S.I.I. di Messina

V. Prefetto Dr. Filippo Romano

Vera la firma

4027/14 R.G.

N° 1290/14 D.I.

1467/14



persona del Sindaco pro tempore;

- che la medesima Convenzione di Cooperazione è stata successivamente approvata dal Consiglio Comunale di Giardini Naxos con deliberazione n. 34 del 12.07.2004 (doc. n. 2)

- che, ai sensi dell'art. 12 della predetta Convenzione di Cooperazione, è stata costituita presso la Provincia Regionale di Messina, la "Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale" (S.T.O.), Ufficio comune a servizio degli Enti Locali facenti parte dell'A.T.O. 3 per le funzioni di cui all'art. 11 della medesima convenzione;

- che la le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, sono poste a carico dei Comuni convenzionati e ripartite tra i medesimi Enti locali in funzione del peso demografico degli stessi;

- che, invero, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa" - predisposto ai sensi della Convenzione di Cooperazione Rep. n. 11796bis del 08.07.2002 - approvato dalla Conferenza D'Ambito con Deliberazione n. 06 del 17.05.2004 (Doc. n. 3), "le spese connesse all'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione del S.I.I. da parte dell'A.T.O. e conseguentemente le spese per la S.T.O., ufficio comune degli enti locali convenzionati, gravano sui comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale in proporzione alla popolazione residente";

- che le quote di riparto concernenti le spese di funzionamento della S.T.O. relative agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sono state approvate con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.08.2010 (Doc. n. 4) unitamente ai bilanci di previsione degli esercizi dal 2005 al 2010;

- che le quote di riparto concernenti le spese di funzionamento della S.T.O. relative all'anno 2011 sono state approvate con Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.05.2011 (Doc. n. 7) unitamente ai bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

- che le quote di riparto per spese di funzionamento della S.T.O. relative all'anno 2012 sono state approvate dal Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore con deliberazione n. 07.05.2014 (Doc. n. 9)



unitamente al bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2012;

- che, il Comune di Giardini Naxos ha regolarmente corrisposto le quote di rispettiva pertinenza delle spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O., solo fino all'anno 2009 (Doc. 10), omettendo di corrispondere gli anni successivi;

- che, inoltre, il Comune di Giardini Naxos per gli anni 2005 e 2006 ha corrisposto una somma inferiore alla quota di riparto dovuta (Doc. n. 9 lett. B - C);

- che, nello specifico, il Comune di Giardini Naxos risulta essere debitore nei confronti dell'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. dei seguenti importi:

a) residuo di € 9,00 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O. anno 2005;

b) residuo di € 1,50 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2006;

c) € 9.362,43 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2010;

d) € 14.698,74 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2011;

e) € 13.410,79 per quote di riparto spese funzionamento S.T.O anno 2012;

e così complessivamente € 37.482,46;

- che, malgrado i numerosi solleciti di pagamento avanzati dall'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. (doc. n. 11 lett. A, B, C, D), il Comune di Giardini Naxos non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto;

- che, da ultimo, con nota allegata alla deliberazione n. 22 del 07.05.2014 di approvazione del bilancio consuntivo anno 2012, trasmessa con pec del 12.05.2014 (doc n. 12), l'odierno ricorrente invitava e diffidava il Comune di Giardini Naxos al pagamento del credito complessivamente vantato a titolo di quote di riparto per spese di funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa;

- che anche tale diffida, tuttavia, non ha sortito alcun effetto;

- che, pertanto, si configura un grave ed ingiustificato inadempimento del Comune di Giardini Naxos, il quale, a tutt'oggi, risulta essere debitore, nei confronti dell'A.T.O. n° 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato - della

somma di € 37.452,46, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo, a titolo di quote di riparto dovute dallo stesso Comune per spese di funzionamento delle Segreteria Tecnico - Operativa della medesima Autorità d'Ambito, relativamente agli anni 2005 (residuo), 2006 (residuo), 2010, 2011 e 2012;

- che il credito vantato dall'odierno ricorrente è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, poiché scaturisce dai Bilanci sociali dell'A.T.O. n. 3 Messina S.I.I. regolarmente approvati fino all'anno 2012 (cfr. doc. n. 4, 5, 6, 7, 8, 9);

- che l'Ente odierno ricorrente versa in condizioni di grave crisi economico-finanziaria, aggravata da un recente pignoramento che lo ha privato della propria già esigua disponibilità di cassa (Doc. n. 15 - 16), determinando una situazione di illiquidità, con conseguente impossibilità di onorare gli impegni assunti nei confronti di soggetti terzi (Provincia, Comuni, Enti previdenziali, Fornitori ecc.) nello svolgimento della propria attività istituzionale;

- che, proprio a causa delle suddette critiche condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Ente odierno ricorrente, l'A.T.O. n. 3 Messina - si chiede che l'emanando decreto ingiuntivo venga munito della clausola di provvisoria esecuzione, sussistendo nella fattispecie i presupposti di grave pregiudizio nel ritardo ex art. 642 c.p.c. comma 2;

Tutto ciò premesso, l'Autorità d'Ambito A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso come in epigrafe,

#### CHIEDE

che codesto On.le Tribunale di Messina, ai sensi dell'art 633 e ss. c.p.c., voglia:

1) ingiungere al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, con sede Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, c.f. 00343940839, il pagamento, in favore dell'A.T.O. n. 3 di Messina - Servizio Idrico Integrato, Ente in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario e Liquidatore pro tempore, per i motivi di cui in premessa,

della somma di € 37.482,46, a titolo di quote di riparto per le spese di funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa delle medesima Autorità d'Ambito relativamente agli anni 2005 (residuo), 2006 (residuo), 2010, 2011 e 2012, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'integrale soddisfo;

2) munire l'emanando decreto della clausola di provvisoria esecuzione sussistendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'art. 642 c.p.c. comma 2;

3) condannare il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio monitorio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, da liquidarsi in conformità all'allegata nota spese.

Si deposita:

1) Convenzione di Cooperazione rep. n. 11796 bis del 08.07.2002, approvata con Deliberazione n. 4 del 17.05.2004;

2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Giardini Naxos n. 34 del 12.07.2004;

3) Regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa" approvato con Deliberazione n. 06 del 17.05.2004;

4) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.08.2010 di approvazione dei bilanci preventivi esercizi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;

5) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 1 del 10.08.2010 di approvazione dei bilanci consuntivi esercizi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

6) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 1 del 10.05.2011 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2010;

7) Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 2 del 10.05.2011 di approvazione del bilancio preventivo esercizio 2011;


8) Deliberazione Commissariale n. 1 del 28.02.2013 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2011;

- 9) Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.05.2014 di approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2012;
- 10) Ordinativi di incasso quote di riparto anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- 11) Diffide di pagamento inviate al Comune di Giardini Naxos;
- 12) Diffida di pagamento trasmessa al Comune di Giardini Naxos con pec del 12.05.2014;
- 13) Deliberazione di conferimento incarico difensivo del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 07 del 11.04.2014;
- 14) Deliberazione di conferimento incarico difensivo del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 29 del 27.05.2014;
- 15) Lettera di conferimento incarico difensivo prot. 281 del 15/04/2014;
- 16) Lettera prot. 363 del 06.05.2014 inviata dall'A.T.O. 3 Messina S.I.I. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 37.482,46.

Messina, 27.06.2014

(Avv. Salvatore Giannetto)



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.D.

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. N° 3 DI MESSINA, in persona del legale rapp.te pro tempore ;

ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c. per l'accoglimento della domanda;

che non sussistono, invece, i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;

ingiunge

a COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare al AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. N° 3 DI MESSINA, in persona del legale rapp.te pro tempore, la somma di € 37.482,46 oltre interessi indicati in ricorso, oltre le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 1.305,00, di cui € 0,00 per spese, € 1.305,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso spese generali nella misura di cui al D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Avverte il debitore che, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.



Messina, 31/07/2014

IL GIUDICE

(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)



TRIBUNALE DI MESSINA  
 E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Messina 15 SET. 2014  
 IL CANCELLIERE C2  
 Dott. ANTONINO MOLINO

**UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE APPELLO MESSINA**

Ad istanza come in atti:  
 lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Indirizzamento Ufficio, ove  
 risiedo per la carica, ho notificato e dato copia del sottoscritto atto al  
 Sig. COMUNE DI GIARDINI NAXOS IN PERSONA DEL SINDACO PAD. TEO  
 nel suo domicilio PIAZZA ABATE CACCIOLA, 98035 GIARDINI NAXOS  
 indicato ivi consegnandola a mani anzi a mezzo del servizio postale a  
 norma di legge racc. AR. N. ....  
 Messina .....

765655271989

L'Ufficiale Giudiziario

19 SET. 2014



026230

	Km. Euro	Km. Euro	Km. Liro	Km. Liro
Dritti	2,58			
Trasf.				
Totale 10 %	2,58			
TOTALE	8,25			
Penn. 5	10,83			
TOTALE				

UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
 CORTE APPELLO MESSINA  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO C2  
 (Antonino Pofi)

Data 18 SET. 2014  
 UFFICIALE GIUDIZIARIO

Spese in lire 10% corrispondenti  
 al valore in lire della Messina

Tribunale Ordinario di Messina

Il Giudice designato

Visto l'art. 647 c.p.c.;

accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo;

ritenuto che parte ingiunta non ha fatto opposizione nel termine stabilito;

p.q.m.

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1290/2014 nei confronti di COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del Sindaco *pro tempore*.

Messina, 6.12.2014

Il Giudice designato

(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)

Si attesta che i diritti di copia

per Euro 11,54

Sono stati applicati sull'originale

Messina, 18-11-15

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. ANTONINO MOLINO

ARBITRO DI CONFORMITÀ  
DI COPIA CORRISPONDO  
MEDIANTE APPLICAZIONE  
SULL'ORIGINALE @ MARCA  
DA BOLLO DI € 11,54


Messina, 25 NOV. 2015

UFFICIALE  
CORTE APPELLO  
Dott.ssa Claudia Bisignano  
FUNZIONARIO SUP  
AREA II MARCIA II

REPUBBLICA ITALIANA - LEGGI

Comandiamo tutti gli uffici di cui sono in carico e tutti i funzionari di qualunque specie di ufficio a cui è attribuito il presente titolo, e anche ministero di tutti i tribunali, e tutti gli ufficiali dell'ordine pubblico, di notificarvi quando ne sarete legalmente richiesti.

Messina, 18-11-15



IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. ANTONINO MOLINO

È fotocopia conforme all'originale  
per gli usi consentiti dalla legge.  
Messina, 20 NOV. 2015

UFFICIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. ANTONINO MOLINO



UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MESSINA

N. 3487 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*[Signature]*

**ATTORSENFEE**

**AVVERTENZE**

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della casa od a persona addebita alla casa o al servizio del destinatario, purché, trattasi di persona sana di mente di età maggiore di 14 anni.

Se il piego viene rifiutato devesi lasciare avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per gg. 180. Trascorsi 180 gg. il piego viene restituito al mittente.

Posta raccomandata SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Euro 007.70



AR 767176442941



1-PT013237

Sig. COTUPE DI GIANNI NAXOS

Via PIAZZA ABATE CACCOLA

C.A.P. GIANNI NAXOS

(Prov. ME.)

